



Bruxelles, 27.4.2015  
COM(2015) 187 final

2013/0024 (COD)

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO**

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento  
dell'Unione europea**

**riguardante la**

**posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del  
Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO**

**a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

**riguardante la**

**posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

**1. CONTESTO**

Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2013) 44 final – 2013/0024 COD):	6 febbraio 2013.
Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:	23 maggio 2013.
Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:	11 marzo 2014.
Data di trasmissione della proposta modificata:	N/D.
Data di adozione della posizione del Consiglio:	20 aprile 2015.

**2. FINALITÀ DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE**

La proposta ha ad oggetto la revisione del regolamento (CE) n. 1781/2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi<sup>1</sup> (di seguito "il regolamento sui trasferimenti di fondi"), al fine di aumentare le informazioni a disposizione delle unità di informazione finanziaria e delle autorità di contrasto, migliorare la tracciabilità dei pagamenti e garantire che il quadro normativo dell'UE continui a essere in linea con gli standard internazionali.

La proposta di regolamento sui trasferimenti di fondi prevede norme che impongono ai prestatori di servizi di pagamento di comunicare le informazioni relative tanto all'ordinante quanto al beneficiario lungo tutta la catena di pagamento al fine di prevenire, investigare e individuare i casi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, e si basa in gran parte sulla nuova raccomandazione 16 relativa ai trasferimenti elettronici adottata dal Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI)<sup>2</sup>. Essa mira ad assicurare che detto standard internazionale sia attuato uniformemente in tutta l'Unione europea, e in particolare che non vi siano discriminazioni tra i pagamenti effettuati all'interno di uno Stato membro e i pagamenti transfrontalieri tra Stati membri.

---

<sup>1</sup> GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 1.

<sup>2</sup> Il GAFI è l'organismo internazionale istituito dal vertice di Parigi del G7 nel 1989, che elabora gli standard internazionali per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

Il regolamento proposto consentirà alle autorità nazionali di esercitare un'azione più incisiva contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo a tutti i livelli.

In parallelo, la Commissione ha inoltre proposto una revisione della direttiva 2005/60/CE, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo<sup>3</sup>.

### **3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO**

La posizione del Consiglio rispecchia l'accordo politico raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio il 16 dicembre 2014 e comprende elementi proposti da entrambe le istituzioni. La Commissione appoggia tale accordo.

A seguito di un processo essenzialmente tecnico a livello di gruppo di lavoro del Consiglio, il compromesso finale include ora una serie di modifiche tecniche della proposta originaria della Commissione, che secondo quest'ultima migliorano il testo e l'allineamento alle raccomandazioni pertinenti del GAFI.

Analogamente, il Parlamento ha ampiamente contribuito al lavoro tecnico effettuato, giacché il regolamento rappresenta un'attuazione tecnica di uno standard internazionale.

### **4. CONCLUSIONI**

La Commissione condivide i risultati dei negoziati interistituzionali e può pertanto accettare la posizione del Consiglio in prima lettura.

---

<sup>3</sup> COM(2013) 45 final.